



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

CAPITOLATO D'ONERI

**INERENTE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE**

Area Pianificazione e Gestione del Territorio

Responsabile: Arch. Daniela Galli

Maggio 2024

DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro inerente lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli immobili di proprietà comunale da stipulare con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

L'accordo quadro individua:

- la tipologia di prestazioni affidabili di cui all'elenco prezzi
- la durata dell'accordo quadro
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'accordo quadro.

Le prestazioni affidabili ai sensi dell'accordo quadro consistono nell'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione di tutti gli immobili comunali, edifici, cimiteri, parchi, giardini, piazze ecc...

In ogni singolo affidamento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i rispettivi contratti sino alla concorrenza dell'importo previsto dall'accordo stesso.

L'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro si obbliga ad assumere i lavori che saranno di volta in volta richiesti nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell'importo e della durata ivi previsti.

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla disciplina dettata dal D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

Gli interventi di manutenzione oggetto dell'accordo quadro rispondono alle necessità di mantenimento e continuo adeguamento degli immobili di proprietà comunale, necessità correlata sia alle attività istituzionali che in tali edifici si svolgono, sia al rispetto di sopravvenuti obblighi normativi, sia al ripristino della fruibilità e funzionalità degli ambienti a seguito di guasti e danni causati da eventi critici di qualsiasi natura.

Per "manutenzione ordinaria" si intendono i lavori necessari per la riparazione o mera sostituzione di parti o elementi esistenti, con parti ed elementi aventi le stesse caratteristiche tecniche, al fine di mantenere la corretta funzionalità delle finiture/accessori degli immobili o degli impianti a servizio degli edifici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le principali tipologie di intervento di manutenzione ordinaria:

Lavori di impiantistica elettrica:

- intervento e controlli periodici su quadri elettrici (sostituzione magnetotermici o interruttori differenziali, ecc.) ;
- controllo e verifica delle linee elettriche principali e secondarie (cavi, tubazioni ecc.);
- controllo periodico dell'illuminazione di emergenza;
- scatole di derivazione;
- sostituzione di punti luce, interruttori, prese ecc. deteriorati, anche nelle palestre scolastiche dove l'altezza raggiunge i 7,00 m ;
- sostituzione di tubi al neon, starter, reattori, schermi;
- sostituzione di prese internet;
- riparazione di impianti citofonici, apri-porte, tiri elettrici, automatismi per cancelli elettrici e sbarre, ecc.;
- riparazione illuminazione esterna;
- reperibilità durante elezioni/referendum ed eventi organizzati direttamente dal Comune di Malnate, anche nei giorni festivi.

Per "manutenzione straordinaria" si intendono le opere o lavori e le modifiche necessarie per implementare, rinnovare e/o sostituire parti anche strutturali, fatiscenti o collabenti degli immobili o degli impianti a servizio degli immobili, nonché per realizzare ed integrare i servizi tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici dei fabbricati e che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Con ciò si intendono quegli interventi tesi a migliorare o a ripristinare l'efficienza, la manutenibilità, la sicurezza e la fruibilità del bene da parte dell'utenza, e che, in ogni caso, conseguono un aumento della vita utile del patrimonio. Costituiscono altresì interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e delle strutture anche ai fini dell'adeguamento a norme di sicurezza e di antinquinamento nonché quelle finalizzate a un diverso ciclo produttivo.

I lavori oggetto dell'accordo rientrano nella categoria **OS 30**.

Le attività sopra elencate includono – senza aggravio di costi per questa Amministrazione Comunale - la compilazione di appositi registri di manutenzione e il rilascio, ove necessario, delle certificazioni di conformità ai sensi delle normative vigenti. Inoltre l'appaltatore si impegna a garantire le opere eseguite per la durata di 2 (due) anni dalla data del collaudo per le difformità e i vizi, di qualsiasi grado e natura, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1669 del codice civile. Per tale periodo l'Appaltatore si obbliga a intervenire tempestivamente per procedere alla riparazione di tutti i guasti di strutture e impianti (restando a suo carico tutte le spese sostenute per fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite al Comune di Malnate.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di **TRE anni** con decorrenza dalla data del primo affidamento realizzato nell'ambito dell'accordo. L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente capitolato.

ARTICOLO 3 – VALORE e PREZZI DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore dell'accordo quadro è stimato in **€ 120.000,00 oltre IVA comprensivo di oneri per la sicurezza** stimati in una percentuale indicativa del 2% salve eventuali valutazioni specifiche.

Il valore stimato dell'accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all'importo sopra indicato e non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

L'atto di affidamento di ciascun lavoro di manutenzione terrà conto degli oneri per la sicurezza per l'esecuzione dell'intervento; nella stessa fase si definiranno i documenti previsti in materia di sicurezza (Duvri, Pos o Psc se necessari).

L'elenco prezzi del presente accordo fa riferimento al prezzario Regionale dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia per l'annualità in corso con particolare riferimento alla parte 4^a dedicata agli impianti elettrici e meccanici, al netto dello sconto offerto dall'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 4 – REVISIONE PREZZI

I prezzi di riferimento sono quelli dei prezzari in vigore alla data del singolo affidamento. Ciò sottintende l'aggiornamento costante dei prezzi in base all'andamento del mercato.

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI STESSI

In relazione alla necessità di effettuare interventi di manutenzione agli impianti elettrici ed affini si procederà a formalizzare singoli affidamenti, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l'impresa al momento della stipula dell'accordo quadro.

Le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo. Le ulteriori precisazioni in sede di affidamento del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'accordo quadro. Negli appalti successivamente affidati ai sensi dell'accordo quadro, la stazione appaltante dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applicherà il ribasso d'asta.

Nella comunicazione di affidamento dei lavori alla ditta saranno indicati:

- il luogo di esecuzione
- l'oggetto dei lavori
- la durata stimata dei lavori
- l'importo stimato dei lavori ed i relativi oneri della sicurezza
- eventuali descrizioni tecniche necessarie a specificare le caratteristiche di materiali e lavorazioni.

I singoli interventi che formano oggetto del contratto saranno eventualmente individuati in modo specifico in ordini di servizio.

I lavori di manutenzione sono raggruppati in tre categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione Lavori secondo quanto di seguito specificato:

Categoria 1 – intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria **programmato**: affidato tramite comunicazione di esecuzione delle lavorazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'appaltatore, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi. Salvo contraria indicazione del Responsabile del procedimento, la ditta dovrà iniziare i lavori entro il quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di affidamento lavori.

Categoria 2 – intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria **urgente**: segnalato tramite comunicazione telefonica del Funzionario Responsabile o suo diretto referente, da iniziare entro VENTQUATTRO ore dalla comunicazione.

Categoria 3 – intervento di manutenzione **d'emergenza / reperibilità**: segnalato con comunicazione telefonica da parte del Funzionario Responsabile o suo diretto referente, deve essere eseguito immediatamente (entro UN' ora dalla comunicazione) con priorità assoluta ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dalla DL in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

Per le categorie di intervento, le voci dell'elenco prezzi di riferimento del contratto non saranno soggetti a variazione in nessun caso, né per lavori dislocati diversamente sul territorio, o suddivisi in singoli interventi. L'appaltatore designa un referente tecnico al quale la DL potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. I rapporti fra l'appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti dal responsabile individuato.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore economico dovrà comunicare per scritto i numeri telefonici di recapito della figura suddetta, oltre ad un recapito di posta elettronica e posta elettronica certificata sempre attivi al quale inviare le richieste scritte di intervento. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per scritto alla DL.

In considerazione delle attività svolte dall'Ente i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi. L'Appaltatore dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L'Appaltatore dovrà realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Appaltatore dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che il Comune di Malnate sia sollevato da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Appaltatore dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali dell'Ente e degli istituti scolastici;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori;
- organizzare i cantieri in modo da garantire costantemente il massimo grado di sicurezza, comfort e igiene all'utenza;
- organizzare un sistema interno di elaborazione e comunicazione degli ordini di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

ARTICOLO 6 –PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per l'affidamento del presente accordo quadro verrà esperita procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 36/2023 e successive modificazioni, avvalendosi della piattaforma Sintel di Aria Lombardia.

E' richiesta miglior offerta percentuale unica di sconto da applicarsi al prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia con particolare riferimento alla parte 4^a relativa agli impianti elettrici e meccanici.

L'aggiudicazione è subordinata all'assenza di cause ostative a carico dell'appaltatore. Il sopraggiungere di tali cause nel corso del contratto determinerà la risoluzione automatica dello stesso senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 7 –DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro:

- il presente Capitolato d'oneri
- l'elenco prezzi unitari rappresentato dal prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia con particolare riferimento alla parte 4^a relativa agli impianti elettrici e meccanici
- l'offerta dell'appaltatore.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 8 –MANODOPERA ED ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Ai fini dell'esecuzione del contratto si elencano di seguito le dotazioni minime di operai ed attrezzature omologate ritenute necessarie:

MANODOPERA

- n.1 caposquadra
- n.2 operai di cui almeno 1 specializzato

ATTREZZATURE

- Non si richiede la dotazione di particolari attrezzature se non quella normale ed indispensabile per l'esecuzione della tipologia di lavorazioni elencate al precedente articolo 1.

Scale e strumentazioni varie devono essere a norma e periodicamente verificati e/o revisionati secondo le specifiche normative di settore.

Si precisa che il personale dovrà essere regolarmente assunto nelle forme contrattuali di legge.

Per gli interventi di pronta reperibilità o emergenza, l'aggiudicatario, prima della firma del contratto dichiara la disponibilità di un proprio cantiere attrezzato e ubicato in modo tale da poter raggiungere il territorio del Comune di Malnate entro 1 (UNA) ora dalla chiamata del tecnico reperibile.

ARTICOLO 9 –TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell'accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti vincoli obbligano l'appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell'appalto.

ARTICOLO 10 –OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri edili.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l'avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Servizio Manutenzione prima della stipula del contratto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.

Costituisce compito precipuo dell'appaltatore, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 11 –OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a. il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente nell'edificio/sul territorio, danneggiata durante l'esecuzione dei lavori. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
- b. la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
- c. la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;
- d. la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;
- e. tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici.
- f. la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico;
- g. la collaborazione con l'ufficio della DL sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- h. la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- i. la pulizia dei quadri elettrici sui quali si interviene;
- j. la scarica e/o l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
- k. la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

ARTICOLO 12 –RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

ARTICOLO 13 –GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore si impegna inoltre a prestare idonea cauzione a garanzia della regolare esecuzione della propria attività. La garanzia, pari al 5% dell'importo di contratto, dovrà essere prodotta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 53 e 117 del D.Lgs.36/2023 e successive modificazioni.

La cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla ditta successivamente alla emissione dell'attestato di regolare esecuzione.

La cauzione verrà incamerata dal Comune di Malnate per risoluzione del rapporto al verificarsi di uno dei casi previsti dal successivo art. 16.

ARTICOLO 14 –POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs.36/2023 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore è obbligato a produrre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale minimo di € 500.000,00.

Per ogni singolo affidamento sarà valutata la necessità di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari all'importo di affidamento dei lavori.

ARTICOLO 15 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini di un intervento indicato nelle comunicazioni di esecuzione degli interventi verranno applicate le seguenti penali:

Nel caso di interventi in categoria 1 (programmati):

- 2% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo sia per l'inizio che per la fine lavori, sino ad un massimo del 10%.

Nel caso di interventi in categoria 2 (urgenti):

- € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'inizio lavori fino al terzo giorno
- € 500,00 per ogni giorno di ritardo dal quarto giorno fino al quinto compreso relativamente all'inizio lavori
- € 200,00 per ogni successivo giorno di ritardo oltre il quinto relativamente all'inizio lavori
- 2% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo nella fine lavori, sino ad un massimo del 10%.

Nel caso di interventi in categoria 3 (emergenza/reperibilità) qualora la "squadra di intervento" non dovesse raggiungere il luogo segnalato all'interno di tutto il territorio comunale dal tecnico reperibile entro 1 ORA dalla chiamata verranno applicate le seguenti penali (anche in caso di mancata risposta telefonica):

- • € 300,00 per un ritardo fino a 30 minuti;
- • € 500,00 per un ritardo fino a 60 minuti;
- • € 200,00 per ogni successivo intervallo di 30 minuti.

Per ritardi nella fine lavori sarà applicata la penale del 2% per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10%.

L'applicazione delle penali per tre affidamenti nel corso della durata dell'accordo, potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.16.

Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di esecuzione degli interventi in categoria 1, 2 e 3 la Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore ogni onere conseguente al ritardo nell'adempimento richiesto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione al pagamento relativo a ogni specifico affidamento. Qualora ciò non sia possibile si provvederà all'escussione parziale della cauzione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Si potrà procedere a risoluzione del contratto, previa denuncia scritta, e fatto salvo l'esercizio da parte della Amministrazione dell'azione del risarcimento dei danni subiti:

- per inadempimento grave,
- per mancato espletamento dei lavori aggiudicati
- per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico ed economico, previdenziale, assistenziale, o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore;
- dopo l'avvenuta contestazione di inadempienze e assegnazione penali da parte della stazione appaltante relativamente a tre distinti affidamenti;
- per il protrarsi del ritardo nell'ultimazione degli interventi a seguito di assegnazione della penale massima del 10%;
- per la perdita nel periodo di vigenza dell'accordo quadro dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara dall'appaltatore.

L'accordo quadro, inoltre, si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula o alla esecuzione dell'accordo quadro, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art.317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater., 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto dei principi di cui al Codice di comportamento del personale del Comune di Malnate, adottato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 146 del 23.12.2013 e n. 11 del 26.01.2015, modificate con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30.01.2020. L'Appaltatore dovrà garantire l'applicazione per quanto compatibili dei citati principi, sia da parte dei propri dipendenti, che da parte degli eventuali suoi collaboratori. La violazione da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta, da parte dell'Amministrazione Comunale, la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

In caso di risoluzione del contratto o di recesso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare l'accordo quadro per il tempo e l'importo residuo con la ditta che segue in graduatoria.

ARTICOLO 17 – CONTABILIZZAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

I lavori affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi contenuto nell'accordo quadro per le prestazioni effettuate.

La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i suddetti prezzi ribassati. Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell'elenco prezzi contenuto nell'accordo quadro, verranno determinati i prezzi in contraddittorio con l'appaltatore facendo riferimento a ulteriori listini in vigore.

Nel caso di interventi compresi nella categoria 3 di cui all'art.5 sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo a forfait pari ad € 200,00 per la reperibilità garantita al di fuori dal normale orario di lavoro.

Per la contabilità dei lavori, loro registrazione, pagamenti, liquidazione, ecc., si provvederà con le modalità stabilite dal Codice degli Appalti e dalle specifiche Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti elaborate su

proposta dell'ANAC e approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (D.Lgs. 36/2023), nonché con quanto indicato nel presente capitolato d'oneri.

Entro 5 giorni dall'ultimazione di ogni singolo intervento dovranno essere consegnate al servizio comunale competente apposite schede numerate progressivamente che dovranno riportare, l'immobile in cui è stato svolto l'intervento, l'attività svolta, numero e qualifica degli operatori, specifico riferimento alla voce d'elenco prezzi.

Le liquidazioni saranno effettuate ad ultimazione degli interventi inclusi in ogni determina di affidamento a seguito di contabilizzazione ed accertamento della regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dall'emissione dell'attestato di regolare esecuzione a seguito di presentazione di regolare fattura.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, od altri enti previdenziali e assistenziali.

L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. piano straordinario contro le mafie pena la nullità assoluta del contratto. L'appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

E' fatto obbligo tassativo all'impresa di tenere continuamente aggiornata la contabilità dei lavori in modo da verificare la copertura finanziaria degli stessi.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.119 del D.Lgs36/2023.

L'appaltatore può affidare in subappalto parte dei servizi inclusi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs.36/23;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o parti di lavoro che si intende subappaltare.

E' vietata la cessione del contratto pena l'immediata risoluzione del contratto stesso, la perdita della cauzione e refusione dei danni causati al comune.

ARTICOLO 19 – CONTRATTO

L'accordo quadro verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, mediante scrittura privata in modalità elettronica. L'imposta di bollo è carico della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie nella gestione del contratto e non sia possibile la definizione della questione tra le parti, la soluzione sarà demandata al foro di Varese.

ARTICOLO 21 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.